



COMUNE DI SPORMAGGIORE

PROVINCIA DI TRENTO

Codice ente 022180	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 34 in data: 23/12/2021	
Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI 1 CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

**OGGETTO: PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 7 DELLA L.P. 29/12/2016 N. 19 E
ART. 20 DEL D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16/06/2017 N. 100 – RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020.**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati ai termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - POMAROLLI MIRCO	Presente	Presidente
2 - FLORIANI ERMES	Presente	Consigliere
3 - CICCOLINI MASSIMO	Presente	Consigliere
4 - BERTO' SARA	Presente	Consigliere
5 - ENDRIZZI MARCELLO	Presente	Consigliere
6 - RAMPANELLI LUCA	Presente	Consigliere
7 - PEZZI TIZIANA	Assente	Consigliere
8 - ZENI ARDUINO	Presente	Consigliere
9 - ZENI MARCELLO	Presente	Consigliere
10 - ZENI MARIA CECILIA	Presente	Consigliere
11 - LOCHNER PAOLO	Presente	Consigliere
12 - PEZZI ALESSANDRO	Presente	Consigliere
13 - ZENI RENATO	Presente	Consigliere
14 - AGOSTINI MARINA	Presente	Consigliere
15 - LORANDINI MARCO	Assente	Consigliere

Totale presenti: 13

Totale assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIORDANI FEDERICA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. sulla presente proposta di deliberazione si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Lì, 15/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Tanel rag. Diego

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa:

PARERE FAVOREVOLE

Parere reso , ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A..

Lì, 15/12/2021

UFFICIO SEGRETERIA
F.to GIORDANI FEDERICA

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

VISTO che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e

s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Spormaggiore e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che per effetto dell'art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, il Comune di Spormaggiore ha provveduto, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 11.10.2017 ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, dando atto, con detto provvedimento, che non sussisteva ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune.;

ai sensi dell'articolo 18, co. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19);

con delibera consigliere n. 35 di data 20.12.2018 si è provveduto di approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Spormaggiore alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, disposizioni che assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, accertandole come da allegato A alla deliberazione e dando atto che non sussistevano ragioni per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Spormaggiore;

TENUTO CONTO che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte

da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.

VERIFICATO che alla luce di quanto sopra vi è la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020 entro il 31.12.2021.

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A ad eccezione della procedura di razionalizzazione inerente la partecipazione indiretta nella Cassa Rurale di Trento Lavis Mezzocorona e Val di

Cembra BCC soc. coop., da parte del Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., come meglio riportato nell'apposita scheda;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto del sindaco di data 24.07.2015 prot. 3107 ed i risultati dallo stesso ottenuti, ossia il mantenimento nelle società partecipate, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.;

RICHIAMATA altresì la propria precedente delibera n. 26 di data 12.10.2017, esecutiva, avente ad oggetto "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare";

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 35 di data 20.12.2018, esecutiva, di ricognizione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune di Spormaggiore alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii;

Richiamate:

- la circolare del 25.10.2021 acquisita al prot. comunale sub n. 6543 di data 25.10.2021, con la quale il Consorzio dei Comuni ha chiarito le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 175/201 d'intesa con la Corte dei Conti pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la circolare del 23.11.2021 acquisita al prot. comunale sub n. 7086 di data 23.11.2021, con la quale il Consorzio dei Comuni ha trasmesso i dati relativi alle società di sistema.
- L'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A alla presente quale parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visti, ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n.2, i pareri di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale, e il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile della Ragioneria comunale.

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 9 voti favorevoli, contrario n. 0 e n. 4 astenuti,(Lochner Paolo, Pezzi Alessandro, Zeni Renato, Agostini Marina) espressi per

alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Spormaggiore alla data del 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 18, co 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell'articolo 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii, disposizioni che assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione diretta detenuta dal Comune di Spormaggiore; di prendere altresì atto di quanto fatto dal Consorzio dei comuni Trentini in merito alla partecipazione indiretta in Cassa Rurale di Trento Lavis Mezzocorona e Val di Cembra BCC soc. coop., come meglio riportato nell'apposita scheda;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di dare atto che le partecipazioni detenute nell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA), essendo un'azienda speciale, non sono oggetto di razionalizzazione;
5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. di dare atto che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio Finanziario proceda all'invio alla struttura ministeriale ex art. 15 D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida.
7. Di demandare al Servizio Finanziario l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3 del D.Lgs. 175/2016.
8. Di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018 n.2;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to POMAROLLI MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIORDANI FEDERICA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).